



Unione Regionale degli Ordini Forensi della Campania

Avellino - Benevento - Napoli - Napoli Nord - Nocera Inferiore - Nola - S. Maria Capua Vetere - Salerno - Torre Annunziata - Vallo della Lucania

MOZIONE CONGRESSUALE: PERCHÉ IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NON DIVENTI PATROCINIO A SPESE DELL'AVVOCATO

L'Avvocatura nel rispetto dei precetti costituzionali (v. art. 24 della Costituzione) assicura la difesa del ceto non abbiente svolgendo un servizio pubblico.

È noto infatti che il cittadino al di sotto della soglia di povertà possa ottenere il beneficio della gratuità delle prestazioni difensive dell'avvocato il quale, sul presupposto dell'esistenza al momento della domanda e della persistenza di tali requisiti, alla fine della prestazione, viene pagato dallo Stato nella misura ridotta prevista dalla legge ed in tempi medio-lunghi.

Il Magistrato del giudizio in cui è stato somministrato il beneficio del patrocinio "gratuito" all'Avvocato che inoltra istanza per la liquidazione della propria prestazione richiede una serie di documenti (spesso duplicati di quelli prodotti in sede di ammissione) aggiornati per i componenti del nucleo familiare al tempo della conclusione del giudizio.

L'Avvocatura sa bene quanto sia difficoltoso richiedere ed ottenere tale documentazione (spesso negativa del reddito) da parte del beneficiario e dei componenti del suo nucleo familiare il quale, ottenuta la prestazione, è meno incline alla collaborazione con il proprio difensore, anche per le complicazioni insiste nella documentazione richiesta.

Invano l'Avvocatura ha cercato di semplificare tale procedimento chiedendo la collaborazione dell'Agenzia delle Entrate che, in tempo reale, potrebbe fornire tutti i dati utili al Giudice richiedente.

Si verifica quindi in molti casi che, nell'impossibilità di dare riscontro alla richiesta documentale del Giudice, la richiesta di liquidazione venga archiviata con buona pace dell'incolpevole avvocato.

Come dire che quel patrocinio anziché essere "a spese dello Stato" diventi patrocinio "a spese dell'Avvocato".

Da ultimo ad appesantire il farraginoso procedimento liquidatorio è entrata, a gamba tesa, anche la Suprema Corte di Cassazione (ord. N 9727 dell'1/2/22) per confermare, la decadenza del beneficio concesso al cittadino che non abbia segnalato la modifica della propria situazione



Unione Regionale degli Ordini Forensi della Campania

Avellino - Benevento - Napoli - Napoli Nord - Nocera Inferiore - Nola - S. Maria Capua Vetere - Salerno - Torre Annunziata - Vallo della Lucania

reddituale, a prescindere che la eventuale variazione risulti non determinativa del superamento del limite reddituale comportante l'ammissione.

Decaduto il soggetto dal beneficio non resta all'Avvocato che iniziare azioni di recupero degli onorari nei confronti della parte assistita ed essa, nella quasi totalità dei casi, risulta infruttuosa per l'impossidenza del debitore, tanto da consigliare l'abbandono di qualsiasi tentativo.

Ed ecco come il patrocinio gratuito – munus pubblico – diventa patrocinio “a spese dell'avvocato”. Anche alla luce del recente arresto della Suprema Corte si chiede quindi che la rappresentanza istituzionale e politica dell'Avvocatura voglia chiedere al Governo e al Parlamento la modifica normativa dell'art. 112 del DPR n. 115 del 2002 nel senso sotto riportato, prevedendo che nell'ipotesi di decadenza per i motivi sopra esposti lo Stato paghi, nella misura di legge, l'attività professionale espletata e che poi sia esso ad attivarsi nei confronti del cittadino inadempiente per il recupero di quanto sborsato.

Al citato art. 112 del DPR 115/2002 va quindi aggiunto l'inciso.

“In siffatte ipotesi di decadenze previste e disciplinate dall'art. 112 lo Stato provvederà a pagare all'avvocato l'attività professionale espletata, nella misura prevista dalla legge, rivalendosi di tali importi nei confronti del cittadino beneficiario”.

Il Segretario
Avv. Arcangelo Urraro

Il Presidente
Avv. Gennaro Torrese